

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE IGIENE E SANITA' (12^a)

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2012

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 491

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI)

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, con cui si è delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011) uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa;

premesso che il termine per l'esercizio di tale delega è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, e ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2012;

premesso altresì che lo schema di decreto in oggetto applica anche i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2012;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto, nell'attuare i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, nonché comunque la finalità di salvaguardare i principi di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva;

considerato che, in attuazione della citata norma di delega, già nel mese di novembre 2011 l'attuale Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere; in particolare, la XII Commissione Affari sociali della Camera il 18 gennaio 2012 ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12^a Commissione Igiene e sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, "evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse

durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui la Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisce le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine";

considerato altresì che si condivide la necessità di riformare l'Associazione Italiana della Croce Rossa secondo principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, conservando tuttavia la storia e la tradizione che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi nei casi di emergenza sociale e sanitaria, nazionale ed internazionale, e di protezione civile nei decenni, grazie al forte e costante impegno degli appartenenti ai corpi militare ed ausiliario e al personale dipendente;

ritenuto che potrebbe rivelarsi opportuno prevedere al termine dell'esperienza dell'Ente la possibilità per l'Associazione e qualificati soggetti pubblici di costituire una Fondazione che abbia la funzione di sostenere, anche e soprattutto finanziariamente, la nuova Associazione nello svolgimento dei compiti di pubblico interesse collegati anche all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;

evidenziato altresì che lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al personale sia civile che militare in ordine al mantenimento del posto di lavoro, per cui si ritiene necessario prevedere una serie di misure volte a consentire la riallocazione delle risorse umane;

preso atto della posizione espressa dalla Conferenza Unificata in data 25 luglio 2012, che per la maggior parte è condivisibile;

preso atto dei rilievi trasmessi dalla 1^a Commissione (Affari costituzionali) e dalla 4^a Commissione (Difesa);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. alla luce della possibilità prevista per la nuova Associazione dall'articolo 1 comma 6 di sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, di partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti occorre chiarire, a seguito delle recenti disposizioni introdotte dal decreto legge n. 95 del 2012, che a loro volta le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Associazione per lo svolgimento delle attività predette;

2. è necessario prevedere, in considerazione dei compiti di interesse pubblico svolti dalla Croce Rossa Italiana e nel contesto della riforma riorganizzativa in forma giuridica privata, che la Croce Rossa Italiana sia riordinata secondo le disposizioni del provvedimento in oggetto e dal 1° gennaio 2014 fino alla data della sua liquidazione (31 dicembre 2016) assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana". Successivamente a tale data nasce la Fondazione pubblica strumentale alla Croce Rossa Italiana, con personalità giuridica di diritto pubblico, di durata illimitata, con finalità di

concorrere allo sviluppo dell'Associazione e di gestire il patrimonio che viene concesso in uso gratuito a quest'ultima. Negli organi della Fondazione occorre prevedere la predominanza della componente volontaristica dell'Associazione;

3. all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una data certa, preferibilmente il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per la ricognizione del patrimonio della Croce Rossa Italiana;

4. tenuto conto della conferma della disciplina vigente per il Corpo delle infermiere volontarie, occorre valutare il mantenimento di un contingente di personale permanentemente in servizio del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dal relativo regolamento di attuazione. Nel corpo suddetto devono essere considerati non solo 200 unità fino al 1° gennaio 2016 ma, anche oltre tale limite temporale, prevedendo che al naturale collocamento in quiescenza del 70 per cento del personale attualmente in servizio si proceda ad una rialimentazione delle vacanze determinatesi attraverso il reclutamento, con procedure concorsuali, di coloro che abbiano prestato servizio volontario e gratuito nei Corpi della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate per un determinato periodo;

5. si rileva l'opportunità per il Corpo militare di prevedere, all'articolo 5, comma 3, l'assimilazione al personale a tempo indeterminato di personale in servizio alla data del 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007 al fine di prevenire una stabilizzazione a seguito di contenzioso, ovvero in via subordinata di richiamare tale personale in servizio fino al 31 dicembre 2013 a valere sui fondi ordinari dell'Ente;

6. occorre, altresì, all'articolo 5, comma 3, consentire al personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana che sarà collocato a riposo entro i prossimi quattro anni e che lo richieda l'applicazione della vigente normativa per il personale militare in materia di aspettativa per riduzione quadri, mantenendo lo stato giuridico militare ed essendo collocato, nell'ordine, successivamente al personale di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare;

7. occorre, inoltre, offrire la possibilità al personale militare attualmente in servizio di scegliere se transitare a domanda nei ruoli civili della Croce Rossa Italiana o permanere con lo status rivestito, garantendo in tal modo gli stessi diritti assicurati al personale di altri Corpi in occasione di riforme legislative che hanno riguardato le organizzazioni di appartenenza;

8. si raccomanda di disciplinare con specifiche norme legislative la possibilità per il personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana richiamato di prestare servizio gratuito applicandosi in tal modo direttamente l'istituto del richiamo in servizio a domanda senza assegni già vigente per le Forze Armate (art. 986, comma 1, lett. b) e il coordinamento dell'attività dei due Corpi della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate in sintonia con le esigenze di efficacia ed economicità, prevedendo una più incisiva funzione di indirizzo e controllo dello stato maggiore della difesa su detti Corpi al fine di evitare la dispersione di tali risorse umane e finanziarie in attività non ausiliarie delle Forze Armate;

9. all'articolo 6, comma 2 occorre apportare la seguente modifica: alla fine del secondo periodo aggiungere: "che quantitativamente corrisponde al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato";

10. si rileva all'articolo 6, comma 6, l'irragionevolezza, sia in riferimento al principio di uguaglianza, sia in ordine al principio costituzionale della tutela della salute, della norma ivi prevista, che riconosce ai medici della Croce rossa italiana la facoltà di essere inquadrati presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione;

11. si auspica che il finanziamento annuale previsto dall'articolo 8, comma 2, non sia comunque inferiore al 50 per cento dell'importo attribuito per l'anno 2014, con l'obiettivo di mantenere un livello minimo di finanziamento pubblico;

12. appare necessario fare salvi gli atti compiuti dal Commissario in applicazione del presente decreto nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2012 e l'entrata in vigore dello stesso;

13. si sottolinea, infine, l'opportunità che il Ministero della salute informi il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto.